

La VI Commissione

Premesso che:

l'articolo 1, commi 491-500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha introdotto nell'ordinamento fiscale italiano la cosiddetta "Tobin tax" o, meglio, stante le caratteristiche della norma fiscale, "Financial Transaction Tax" (FTT).

tale iniziativa assunta dal Parlamento italiano si innestava nell'ambito di un più ampio progetto comunitario intrapreso dalla Commissione europea nel settembre 2011. La FTT fu discussa a livello europeo per la prima volta il 28 settembre 2011 a Bruxelles, dove la Commissione Europea aveva presentato una proposta di direttiva del Consiglio Europeo concernente la necessità di istituire, per l'intera Unione Europea (UE), un sistema comune d'imposta sulle Transazioni Finanziarie o "Financial Transaction Tax". La proposta di direttiva (COM(2013)71) riguarda l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie negli 11 Paesi (Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia) che hanno richiesto – e ottenuto, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE – di procedere ad una cooperazione rafforzata in questo ambito (scelta che si è resa necessaria per l'impossibilità di raggiungere l'unanimità dei 27 Governi degli Stati membri richiesta dai Trattati nel settore della fiscalità);

tuttavia l'Estonia ha espletato il 16 marzo 2016 le formalità necessarie per interrompere la sua partecipazione alla cooperazione rafforzata in materia di detta imposta; la procedura dunque rimane circoscritta ai 10 altri Stati membri e la proposta risulta ancora in discussione. La proposta di direttiva, pubblicata il 14 febbraio 2013 e destinata agli Stati Membri partecipanti, è tuttora in fase di discussione; si noti che la stessa proposta evidenziava la necessità di raggiungere un'armonizzazione legislativa in materia di imposizione fiscali su tutti i mercati finanziari europei al fine di supportare il corretto funzionamento del mercato interno;

solo due Paesi UE hanno effettivamente disciplinato un'imposta sulle transazioni finanziarie, ovvero la Francia e l'Italia;

in particolare, nel nostro ordinamento l'imposta sulle transazioni finanziarie è stata introdotta dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi da 491 a 500 della legge n. 228 del 2012). L'imposta è calcolata proporzionalmente (con aliquota pari allo 0,2 o 0,1 per cento secondo il tipo di transazione) ovvero in misura fissa (per i derivati). Le disposizioni sono state attuate con il D.M. 21 febbraio 2013 e con il successivo D.M. 16 settembre 2013;

l'imposta si applica alle seguenti tre categorie di operazioni:

- i trasferimenti di proprietà di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi e di titoli rappresentativi con l'aliquota dello 0,20% dal 2014 del valore della transazione, per i trasferimenti che avvengono in mercati "over the counter" – OTC – e dello 0,10% se avvengono in mercati regolamentati;
- le operazioni su strumenti finanziari derivati e sui valori mobiliari con un'aliquota determinata in misura fissa secondo quanto disposto dalla Tabella 3 in allegato alla legge di Stabilità 2013 con riferimento alla tipologia di strumento e al valore nozionale del contratto;
- le operazioni ad alta frequenza ("high frequency trading") con un'aliquota dello 0,02% sul valore degli ordini modificati e cancellati che eccedono la soglia del 60%.

secondo quanto dichiarato nei lavori preparatori nonché negli studi di settore, le finalità perseguite dal Governo con l'introduzione della FTT in Italia possono essere sostanzialmente

riassunte come segue: prelevare reddito da imposta dal settore finanziario, anche al fine di coprire parte dei costi sociali derivanti dalle crisi finanziarie, di cui gli stessi mercati finanziari erano considerati tra i principali attori. Secondo quanto rinvenuto nei lavori preparatori, la stima del gettito da parte del Governo era pari a 1,09 miliardi di Euro annui; migliorare l'efficienza dei mercati finanziari riducendo l'eccesso di scambi, la volatilità dei prezzi e, più in generale, ridurre le transazioni speculative prevenendo bolle dei prezzi delle attività finanziarie;

il Governo, nella risposta all'interrogazione a risposta immediata in commissione 5/05700, resa il 4 giugno 2015, ha presentato alcune tabelle relative al gettito atteso ed effettivo derivante dalla Tobin Tax negli anni 2013 e 2014. Il gettito dell'imposta sulle transazioni finanziarie confluisce nel capitolo di Bilancio n. 1211 dello Stato di previsione delle entrate, che è suddiviso nei seguenti tre articoli: 01 – Imposta sulle transazioni di azioni ed altri strumenti partecipativi; 02 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity; 03 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relativi ad azioni e strumenti. Il capitolo 1211 dello stato di previsione dell'entrata allegato alla legge di bilancio 2016

Articolo	2013		2014	
	Previsioni	Effettivo	Previsioni	Effettivo
01	476.250.000	253.733.631,55	341.000.000	372.070.063,99
02	17.000.000	6.424.438,99	29.000,000	29.058.835,38
03	400.000	211.531,27	1.000.000	378.530,37

prevedeva un gettito della Tobin Tax così ripartito: dall'imposta sulle transazioni su azioni e di altri strumenti partecipativi (articolo 01) si stimava la derivazione di 433 milioni di euro per il 2016, mentre per quanto concerne l'imposta sulle transazioni relative a derivati su equity, la legge del bilancio esponeva un gettito atteso pari a 29 milioni (articolo 02). Non si riporta alcuna previsione per l'articolo 03. Le previsioni assestate per il medesimo anno 2016 non evidenziano variazioni per l'articolo 01 del capitolo 1211, mentre in relazione al capitolo 02 la previsione di gettito atteso nel 2016 è aumentata da 29 a 37 milioni di euro;

da quanto esposto sopra, risulta che non solo tale imposta non ha raggiunto i predetti scopi ma ha anzi generato effetti negativi sul mercato finanziario italiano. Sebbene nel primo periodo dell'introduzione della FTT il mercato abbia registrato un incremento dei volumi delle transazioni della borsa italiana, tale aumento era tuttavia da ricondursi ai persistenti ed innumerevoli elementi di incertezza (come ad esempio l'instabilità politica italiana ed europea) che nel breve termine inducevano gli operatori a tutelarsi dai relativi rischi; In tale contesto, evidenza dell'effetto negativo della FTT è stata la mancanza di un corrispondente aumento dei ricavi relativi alle transazioni sul mercato italiano;

sebbene i dati non vengano pubblicati in via ufficiale, gli operatori finanziari operanti sul mercato italiano hanno riscontrato uno spostamento di ricavi di circa il 25% da titoli e/o strumenti italiani a titoli e/o strumenti esteri, intesi come tali sia i prodotti relativi a società estere ovvero a quelli negoziati in altri mercati. Tale spostamento ha dunque prodotto un eccesso di offerta di titoli e/o strumenti soggetti alla FTT, riducendo drasticamente il valore degli stessi;

in Svezia, dove i dati vengono pubblicati, nonostante la modesta entità della tassa sui titoli del reddito fisso, la reazione degli investitori e risparmiatori al momento dell'introduzione

fu di astenersi dagli scambi (il volume degli scambi cadde dell'85%) e di riallocare il portafoglio verso titoli sostituiti non tassati;

venendo meno l'appetibilità degli investitori nelle società italiane, la FTT ha di fatto generato un aggravio del costo di capitale di rischio delle società italiane rispetto alle società che, in quanto "non italiane", non sono incise dall'applicazione del tributo. Come evidenziato da un recente studio dell'Università di Bologna (Dipartimento di Scienze Economiche), l'imposta ha reso Borsa Italiana una delle più care d'Europa. Lo studio evidenzia come un investitore professionale paghi dai 3 ai 15 punti base all'intermediario per negoziare azioni in Italia, con un valore medio attendibile intorno ai 7 punti base. Tale costo viene quasi raddoppiato dall'applicazione della FTT italiana – che si paga al momento dell'acquisto indipendentemente dal fatto che poi si realizzino o meno plusvalenze – portando il costo della negoziazione in Italia a circa 10 punti base; quanto sopra rappresenta per gli investitori un incentivo a sostituire titoli azionari di società italiane con titoli di società estere esenti dalla tassa, senza per altro incorrere nel rischio di cambio in quanto operanti all'interno dell'area Euro. Si ricorda, infatti, che i paesi dall'area Euro, ad eccezione di Italia e Francia, non hanno implementato alcun sistema di imposizione simile alla nostra FTT. Di conseguenza, l'imposta non ha raggiunto l'obiettivo di limitare le attività speculative che possono sfuggire all'applicazione della FTT;

i citati effetti negativi della FTT sono stati aggravati dal mancato raggiungimento degli obiettivi di gettito che ne avevano suggerito l'introduzione per sostenere l'economia affetta dalla persistente crisi. Il gettito prodotto è stato infatti piuttosto modesto, attestandosi al di sotto dei 500 milioni di Euro annui, anziché superare il miliardo inizialmente previsto. Il modesto gettito conseguito, fortemente al di sotto di quanto stimato dal Governo in fase di implementazione della FTT, non è in grado di bilanciare gli effetti negativi innanzi sintetizzati, quali la distorsione della concorrenza sui mercati finanziari, la diminuzione di ricavi e di l'aumento dei costi delle transazioni nella borsa italiana, che ha invece generato da un punto di vista operativo;

l'abolizione della FTT attenuerebbe i descritti effetti negativi prodotti dalla stessa fin dalla sua introduzione, ristabilendo la condizione di competitività del mercato finanziario italiano rispetto agli altri mercati europei per raggiungere la neutralità rispetto agli altri stati che, con la sola eccezione della Francia, non hanno adottato la FTT. L'abolizione sarebbe in linea con gli impegni presi dal Governo italiano nei confronti della direttiva attuativa di cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni in cui la Commissione Europea aveva già evidenziato l'importanza di una armonizzazione legislativa in materia di Tobin Tax, necessaria per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno delle transazioni in strumenti finanziari e per evitare distorsioni della concorrenza fra strumenti, operatori e mercati finanziari in tutta Europa;

impegna il Governo

ad abrogare il citato articolo 1, commi 491-500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha introdotto nell'ordinamento fiscale italiano l'imposta sulle transazioni finanziarie.